



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 8**  
**Operativa**

**OGGETTO: Attività Produttive.**

*Esercizi pubblici.*

Legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea - Legge europea 2013 bis”<sup>(1)</sup>.

Con l’articolo 18, provvedimento in oggetto, sono state apportate modificazioni sia ad alcuni articoli della legge n. 9/2013<sup>(2)</sup>, sia all’articolo 43, comma 1 *bis*.1, del D.L. n. 83/12<sup>(3)</sup>, convertito - con modificazioni - dalla legge n. 134/12<sup>(4)</sup>.

Nello specifico, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 7 della legge n. 9/2013, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, **gli oli di oliva vergini** proposti in confezioni nei pubblici esercizi, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, nonché provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

Ai sensi del comma 3, dell’articolo 7, citata legge, l’inottemperanza, da indicare a verbale mediante la seguente dicitura:

Quale titolare del pubblico esercizio indicato proponeva oli di oliva vergini in contenitore/i etichettato/i conformemente alla normativa vigente, ma sprovvisto/i di idoneo dispositivo di chiusura tale che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione venga aperta o alterata e sprovvisto/i di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta (*specificare*)

comporta - nei confronti del titolare del p.e. - sia l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da € 1.000,00 a € 8.000,00 (*p.m.r.: € 2.000,00 / Autorità competente: Prefetto / Introito proventi: Stato*), sia - mediante l’adozione del provvedimento di sequestro - la confisca del prodotto.

Si riportano, in allegato alla presente circolare del Corpo, il testo aggiornato delle norme citate e due immagini (reperite in rete, siti IL FATTO NATURALE e LA STAMPA) relative a tipologie di tappo anti-rabbocco.

SG/RB

Addi, 13/01/2015

IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI

(1) G.U. n. 261 del 10/11/2014 - S.O. n. 83.

(2) Recante: “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” - G.U. n. 26 del 31/01/2013.

(3) Recante: “Misure urgenti per la crescita del Paese” - G.U. n. 147 del 26/06/2012 (S.O. n. 129).

(4) G.U. n. 171 del 11/08/2012 - S.O. n. 187.

**LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9**  
**Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini**

Art. 1 - Modalità per l'indicazione di origine

1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. **L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.**
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.

Art. 4 - Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
2. È altresì ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o **vergini** e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.

Art. 7 - Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data.
2. **Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.**
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4 quater e 4 quinquies sono abrogati.

Art. 16 - Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni **nazionali** destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

### **D.L. n. 83/12, convertito - con modificazioni - dalla legge n. 134/12**

#### **Art. 43 - Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy**

- omissis -

1 bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di **etil esteri** rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- omissis -



Un tappo anti-rabbocco a norma di legge predisposto dall'associazione di agricoltori Coldiretti